

Sistema Gestione Qualità per la Formazione Marittima ...	SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITA' PER LA FORMAZIONE MARITTIMA	
CERT. N. 50 100 14484-Rev 002	<i>QUALI.FOR.MA</i>	
	 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Istituto Istruzione Superiore Statale "Mazzone" Sede legale Liceo Scientifico Via F. Cilea s.n.c. - 89047 Roccella Jonica Sede Associata: ITI Maiorana - Via E. Fermi s.n.c. - 89047 Roccella Jonica Tel. 0964048025 - 096484550 C.F.: 90034720806 - Codice Univoco Ufficio: UFQDK8 - C.M:RCIS03800B e-mail: rcis03800b@istruzione.it - pec: rcis03800b@pec.istruzione.it - sito web: www.iismazzone.edu.it	

PROTOCOLLO DI INTERVENTO

BULLISMO

E

CYBERBULLISMO



Anno Scolastico 2021/2022

INDICE

PREMESSA

Finalità del protocollo

PARTE I

BULLISMO E CYBERBULLISMO

- Che cosa sono bullismo e cyberbullismo
- Tipologie di bullismo e cyberbullismo
- Principali differenze tra bullismo tradizionale e cyberbullismo

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

- La nuova legge
- Le responsabilità
- Principale normativa scolastica di riferimento

PARTE II

COSA FARE? LE RESPONSABILITA' E LE AZIONI DELLA SCUOLA

- La prevenzione
- La collaborazione con l'esterno
- L'intervento in casi di bullismo e cyberbullismo; misure correttive e sanzioni
- Schema procedure scolastiche

PREMESSA

Finalità del protocollo

Questo documento è stato prodotto al fine di accrescere le conoscenze e le competenze degli operatori della scuola e delle famiglie, per accertare situazioni a rischio e individuare modalità che permettano di prevenire, affrontare e contrastare il fenomeno del cyberbullismo.

PARTE I

BULLISMO E CYBERBULLISMO

- Che cosa sono bullismo e cyberbullismo
- Tipologie di bullismo e cyberbullismo
- Principali differenze tra bullismo tradizionale e cyberbullismo

Cos'è il bullismo

Il bullismo è un fenomeno ormai noto a scuola definito come un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi.

Per potere parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- Prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo
- Azioni continue e persistenti
- Azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico
- Squilibrio di potere tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola.

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto OCCASIONALE. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento: scherzo/litigio/reato.

Tipologie di bullismo

- **Fisico:** colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima
- **Verbale:** offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro
- **Indiretto:** esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie, mettere in giro cattive voci.

Il bullismo si sviluppa in un gruppo in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo: bullo, vittima, sostenitori del bullo, sostenitori della vittima e spettatori esterni passivi (by-standers)

Cos'è il cyberbullismo

Il *cyberbullismo* è definito come un'azione aggressiva intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi.

Il bullismo elettronico consiste quindi nell'uso di internet o altre tecnologie digitali finalizzato a insultare o minacciare qualcuno e costituisce una modalità di intimidazione pervasiva che può sperimentare qualsiasi adolescente che usa i mezzi di comunicazione elettronici.

Internet rappresenta per gli adolescenti un contesto di esperienze e di collegamento sociale irrinunciabile, ma nello stesso tempo espone i giovani utenti a nuovi rischi, derivanti da un uso distorto o improprio, volto a colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione.

“Il cyberbullismo, in concreto, si presenta con l’atteggiamento tipico degli atti di bullismo con manifestazioni vessatorie ed approfittamento della debolezza della vittima; ciò che cambia è l’amplificazione devastante del messaggio per effetto delle tecnologie odierne utilizzate. Si tratta di comportamenti violenti esercitati in rete. Cambia l’ambiente e cambiano le vittime, ed il giovane autore si muoverà in assoluto anonimato; saranno frequenti comportamenti illeciti rientranti nelle minacce, ingiurie, diffamazione ma non potranno essere commessi reati che comportano fisicità”¹.

¹Menesini, Nocentini, Palladino “Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo”, 2017.

Tipologie di cyberbullismo

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

- **Scritto-verbale:** offese e insulti tramite messaggi di testo, e mail, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefona temute)
- **Visivo:** diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti Web e social network
- **Esclusione:** esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi
- **Impersonificazione:** furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network

Principali differenze rispetto al bullismo tradizionale

Il cyberbullismo, che come il bullismo è un comportamento volontario e deliberato, ha come elemento di stretta identificazione il contatto elettronico, ma rispetto al bullismo ha differenti caratteristiche:

- l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità, cioè il cyberbullo non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;
- l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia, tende a minimizzare la sofferenza della vittima;
- l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa "perché lo fanno tutti";
- la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo ed a trovare una giustificazione al proprio comportamento;
- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l'assenza di limiti spazio-temporali: "posso agire e quando voglio e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza";
- non necessarietà della reiterazione del fatto: se nel bullismo tradizionale, la ripetizione dell'atto è uno dei criteri da considerare, **nel cyberbullismo il criterio della reiterazione delle condotte è poco rilevante:** la possibilità che un pubblico potenzialmente planetario visioni il materiale pubblicato *online*, può essere considerata come "ripetizione", in quanto un singolo gesto può oltrepassare, grazie alle tecnologie, ogni limite di spazio e tempo; **di conseguenza anche solo un atto, che nel mondo reale non è sufficiente per parlare di bullismo, lo è nel mondo virtuale per parlare di cyberbullismo.**

Un confronto articolato fra bullismo tradizionale e cyberbullismo ci porta a evidenziare queste principali differenze:

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Le prepotenze avvengono a scuola o nei momenti di ritrovo al di fuori del contesto scolastico	Le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi momento e luogo in cui si è connessi
I bulli di solito sono studenti o compagni di classe	I cyberbulli possono essere sconosciuti
I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono i compagni, gli amici di scuola o altre persone frequentate dalla vittima e dal bullo.	I testimoni possono essere innumerevoli. Il “materiale” usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento, un’immagine o un video postati possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone
La presenza del gruppo facilita e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione	Il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe coraggio di fare nella vita reale se non avesse la protezione del mezzo informatico. Approfitta della presunta invisibilità, attraverso la quale vuole esprimere il proprio potere e dominio.
I testimoni sono tendenzialmente passivi o incoraggiano il bullo.	Gli spettatori possono essere passivi, ma possono essere anche attivi e partecipare alle prepotenze virtuali
Il bullo percepisce e vede le conseguenze del suo comportamento.	Il bullo virtuale non vede le conseguenze delle proprie azioni; questo, in parte, può ostacolare la comprensione empatica della sofferenza provata dalla vittima e limitarne la consapevolezza.
Nel bullismo tradizionale, sono solo i bulli ad eseguire i comportamenti aggressivi, la vittima raramente reagisce al bullo. Se reagisce (i così detti ‘bulli/vittime’) lo fa nei confronti di qualcuno percepito come più debole.	Nel bullismo virtuale, pure chi è vittima nella vita reale o non gode di un’alta popolarità a livello sociale, può diventare un cyberbullo, anche nei confronti dello stesso bullo “tradizionale”.
Gli atti devono essere reiterati	Un singolo atto può costituire azione di cyberbullismo perché in rete la potenziale diffusione è immediata ed esponenziale.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

La nuova legge

Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo.

Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la **Legge 29 maggio 2017 n. 71** recante "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*".

Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

- **Obiettivo della legge:** *il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.*
- **Definizione di «cyberbullismo»:** con questa espressione si intende "*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*".
- **Oscuramento del web:** la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore (Art.2).
- **Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo:** in ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al Dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il MI ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni del territorio. Il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo (Art. 4 e 5).
- **Ammonimento da parte del questore:** è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.).
In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia

([art. 612 c.p.](#)) e trattamento illecito di dati personali ([art. 167 del codice della privacy](#)) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età(Art.7).

- **Piano d'azione e monitoraggio:** presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno (Art.3).

Le responsabilità

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

a) Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI.

Il minore di 14 anni **non è mai imputabile penalmente**. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile **se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere**. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

b) Culpa in vigilando e in educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, i quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) Culpa in vigilando e in educando della scuola

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che *“I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”*

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel*

tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.

La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “*misure preventive*” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

Principale normativa scolastica di riferimento

Linee guida del MIUR del 13 aprile 2015 aggiornate il 27 ottobre 2017 “*Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo*”, contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all’Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordinato dal MIUR. In una successiva nota (N. 16367/15) il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l’attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS).

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 “*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*”. In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche (...) devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili tra le quali si sollecita un intervento deciso sull’utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante il ricorso a sanzioni disciplinari.

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 “*Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*”. La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un’efficace collaborazione nell’azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell’istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.

DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti

Anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, ma con l’espresso superamento del modello sanzionatorio repressivo e l’apertura ad un modello ispirato al principio educativo.

PARTE II

COSA FARE? LE RESPONSABILITA' E LE AZIONI DELLA SCUOLA

Il Team per le emergenze

All'interno della scuola è presente un gruppo o **team specializzato per la gestione dei casi** formato da 2-3 persone specificamente formate sul tema delle azioni indicate contro il bullismo tra cui: insegnanti con competenze trasversali e figure professionali diverse che lavorano nella scuola (psicologo o psicopedagogo).

Il team per le emergenze si riunisce a scuola in orario scolastico ed extrascolastico svolgendo i compiti di presa in carico e valutazione del caso, decisioni relative alla tipologia di intervento da attuare in prima istanza, interventi di implementazione (individuali, per il recupero della relazione, indiretti nella classe), monitoraggio nel tempo e connessione con i servizi del territorio.

Le misure su cui la scuola può lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a tre punti, con responsabilità e ruoli sia interni, sia esterni.

Questi tre punti riguardano:

- **La prevenzione**
- **La collaborazione con l'esterno**
- **L'intervento in casi accertati: misure correttive esenzioni**

La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire prima di tutto informazioni ed aiuto. Il recupero dei "bulli" e dei "cyberbulli" può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi, famiglia, scuola, istituzioni.

A fianco dell'intervento educativo-preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline (approccio a "Tolleranza zero").

La prevenzione

Se la sollecitazione che deriva dalle scienze psicologiche ed educative punta l'accento sulla prevenzione, per raggiungere questo scopo i genitori e gli insegnanti dovranno adeguatamente prepararsi ed informarsi, acquisire conoscenze e competenze specifiche; **in particolare gli adulti dovranno essere in grado di cogliere ed interpretare i messaggi di sofferenza che si manifestano nell'ambito scolastico.**

I sintomi

Un'indicazione dei sintomi derivanti da sofferenza dovuta al cyberbullismo può essere rappresentata dal seguente elenco:

- Sintomi fisici: dolori intestinali e/o mal di testa, cambiamento negli schemi alimentari, disturbi del sonno, iperattività, affaticamento ingiustificato
- Sentimenti di tristezza e solitudine
- Apatia e perdita di interesse per attività del tempo libero
- Interruzione della frequentazione degli amici o dei gruppi abituali
- Disturbi dell'umore (es. un alunno è molto più taciturno e introverso rispetto a come si presentava in precedenza oppure, al contrario, da timido è diventato aggressivo)
- Paure, fobie, incubi
- Scuse e pretesti (es. un alunno cerca frequentemente scuse per non andare a scuola, finge di essere malato, ecc.)
- Bassa autostima, senso di isolamento sociale e di mortificazione
- Mutamenti nel rendimento scolastico e demotivazione non giustificata
- Depressione, attacchi d'ansia
- Problemi relazionali e, nei casi più gravi, possibili pensieri disuicidio
- Controllo continuo del proprio profilo sui social (o al contrario, interruzione dell'uso di internet)
- Rifiuto di parlare di ciò che viene fatto online
- Sintomi psichiatrici (a differenza del bullismo che ha quasi sempre delle coordinate spazio-temporali più definite, la vittima di cyber bullismo sente di non essere più al sicuro in nessun luogo e in nessun momento, e di conseguenza può sviluppare come difesa ideazioni di tipo paranoico)

Le condotte da osservare e i segnali di disagio che possono sottendere la presenza di prepotenze e soprusi da parte di bulli e cyberbulli sono:

- aggressività verbale, arroganza, protervia, atteggiamenti di sfida anche verso gli insegnanti e gli adulti in genere
- atteggiamenti di scherno verso i compagni, specialmente quelli visti come deboli o diversi da sé
- condotte antisociali a scuola e/o fuori della scuola
- distacco affettivo; comportamenti crudeli (per es. verso gli animali)
- presenza di troppo denaro di incerta provenienza.

Per verificare o captare situazioni di disagio, si possono proporre **attività di gruppo** o **assegnare temi su argomenti strategici** che invitano a parlare di sé e delle relazioni (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia...). Gli insegnanti che notano atteggiamenti o comportamenti che suggeriscono una situazione di malessere lo segnalano tempestivamente alle famiglie. E' comunque sempre opportuno non muoversi individualmente, ma a livello di Consiglio di Classe.

a. Sicurezza informatica

Un primo tipo di **prevenzione** riguarda **la sicurezza informatica** all'interno della scuola; l'istituto farà attenzione a disciplinare scrupolosamente gli accessi al web, è inoltre richiesto il rigoroso rispetto del regolamento relativamente al divieto di uso dei cellulari. Si provvederà inoltre ad una **formazione specifica rivolta ai docenti** per quanto riguarda l'utilizzo consapevole e sicuro delle tecnologie digitali.

b. Interventi educativi

Un ulteriore tipo di **prevenzione** è costituito dagli **interventi di tipo educativo**, inseriti nella Politica Scolastica, compresa quella anti- cyberbullismo, definita e promossa dal Dirigente e da mettere in atto in collaborazione con tutte le componenti della scuola e con i genitori.

Gli interventi di tipo educativo-preventivo includono:

- l'istituzione di una **giornata anticyberbullismo** organizzata per tutto l'Istituto allo scopo di sensibilizzare sul tema, proiettando filmati o organizzando incontri per parlare dei rischi e pericoli legati all'uso distorto della rete e degli effetti che può avere il cyberbullismo;
- la discussione aperta e l'**educazione trasversale all'inclusione**, la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari;
- la **promozione di progetti** dedicati all'argomento, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali, in cui si insegnano agli alunni come tutelarsi, creando in loro la consapevolezza dei rischi che si corrono in rete;
- la messa a disposizione di una **casella mail, di una cassetta della posta e/o di un'apposita modulistica cartacea** a cui gli studenti si possono riferire o alla quale possono denunciare eventuali episodi.

La collaborazione con l'esterno

Con l'esterno la collaborazione si esplica principalmente attraverso:

- azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con **enti locali, polizia locale, ASL di zona, Tribunale dei Minori, associazioni del territorio e/o nazionali** e incontri a scuola con le **Forze dell'Ordine**, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni;
- incontri con la **Polizia Postale** per informare circa il corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico;
- l'utilizzo dello **sportello interno di ascolto dello psicologo** per supportare le eventuali vittime e collaborare con gli insegnanti per effettuare verifiche circa episodi di bullismo e cyber bullismo in atto;
- **incontri con le famiglie** per informare, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e favorire la collaborazione con la scuola.

Gli adulti sono chiamati a comprendere l'importanza della condivisione di prassi comuni nella gestione della comunicazione e delle nuove tecnologie, compresa ad esempio quella riguardante l'utilizzo dei gruppi WhatsApp della classe; dovranno cercare nella quotidianità di avere un occhio attento ai comportamenti dei propri figli, di vigilare sul loro comportamento dopo la navigazione in internet o dopo l'uso cospicuo del telefonino (es. uso eccessivo, anche fino a notte fonda) e dovranno aiutarli a riflettere sul fatto che, anche se non vedono la reazione delle persone a cui inviano messaggi o video, esse possono soffrire o subire violenza. Le famiglie, informate anche delle loro responsabilità e delle conseguenze legali dei comportamenti dei figli, dovranno essere attente a fare un'adeguata vigilanza, cercando di controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli e

condividendo con loro le motivazioni di tale controllo.

L'intervento in casi di bullismo e cyberbullismo: misure correttive e sanzioni

L'Istituto adotta un Regolamento volto a sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole nell'ambito del cyberbullismo, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari.

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. Il bullo/cyberbullo – che come detto spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – deve in primo luogo essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da bullo/cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori, i quali sono chiamati ad assumere un atteggiamento costruttivo, quindi a non reagire in modo errato e spropositato nei confronti del figlio, ma anche a non difenderlo in modo incondizionato o a sottovalutare i fatti considerandoli “una ragazzata”. Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché “se l'è andata a cercare”. Esistono inoltre implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto. Se per un ragazzo entrare nel profilo Facebook di un compagno, impossessandosi della password, è poco più di uno scherzo, per la polizia postale è furto di identità.

Schema procedure scolastiche

La segnalazione di un caso di vittimizzazione può avvenire mediante la compilazione di un modulo cartaceo predisposto dal team delle Emergenze oppure tramite l'invio di un messaggio tramite posta elettronica.

1^ Fase: analisi e valutazione

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe
Altri soggetti coinvolti: Team per le emergenze, Psicologo della scuola

- Raccolta di informazioni sull'accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità attraverso interviste e colloqui con gli attori principali, i singoli, il gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista (valutazione approfondita).

2^ Fase: risultati sui fatti oggetto di indagine

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe.
Altri soggetti coinvolti: Team per le emergenze

- I fatti sono confermati / esistono prove oggettive: vengono stabilite le azioni da intraprendere.
- I fatti non sono configurabili come bullismo/cyberbullismo: non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

3^ Fase: azioni e provvedimenti

Se i fatti sono confermati:

- Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...).
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del D.S.
- Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:
 - sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
 - sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;
 - sospensione dalle lezioni.
- Invito al bullo/cyberbullo allo svolgimento di azioni positive, per es. lettera di scuse a vittima e famiglia.
- Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (eventuale querela di parte).
- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

4^ Fase: percorso educativo e monitoraggio

Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe, il Team per le emergenze e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.